

Tribunale di Roma – Sezione VII Civile

Il giudice, dott. Pietro Persico, sciolta la riserva assunta all'udienza del 21-12-2017 con termine per note fino al 20-1-2018 nel procedimento possessorio R.G. n. 67168/2017;

rilevato che l'istruttoria sommaria espletata e l'interrogatorio libero delle parti da un lato ha confermato un contratto di comodato tra le parti in riferimento alla stanza dedotta in lite, e, dall'altro, ha chiarito come nel tempo vi sia stato l'uso promiscuo di fatto della stanza contesa sia da parte della Fondazione Italiana Biologi che dell'Ordine Nazionale dei Biologi, nonché ha evidenziato come la medesima stanza sia stata più volte adibita a seggio elettorale;

ritenuto che l'indizione delle operazioni elettorali nella medesima stanza, di fatto utilizzata in modo promiscuo da entrambe le parti in causa, non possa di per sé essere un comportamento sintomatico della volontà della parte resistente di spogliare la parte ricorrente della detenzione qualificata dell'immobile, in considerazione della già avvenuta destinazione a seggio elettorale della medesima suddetta stanza nel passato, nonché in considerazione del limitato periodo temporale di durata delle operazioni elettorali tale da non poter rappresentare una privazione "tout court" delle facoltà di godimento in conformità al pregresso utilizzo promiscuo tra le parti come emerso in istruttoria;

ritenuto che il comportamento tenuto dalla parte resistente nel corso del presente giudizio sia stato, tuttavia, quanto meno contraddittorio rispetto alla disponibilità in un primo tempo manifestata (in sede di interrogatorio libero) di non opporsi all'utilizzo, dopo le elezioni, della stanza, da parte della ricorrente come in precedenza avvenuto, salva più precisa regolamentazione degli accessi, atteso che nelle ultime note difensive depositate da parte resistente si evince una chiusura di disponibilità ad accordi per regolamentare l'accesso alla stanza;

ritenuto pertanto che per i fatti di spoglio sui quali il giudicante è chiamato a decidere (asserita privazione del godimento della stanza dovuto ad operazioni elettorali) non può configurarsi spoglio tutelabile con l'azione possessoria, in mancanza, da un lato, di "animus spoliandi" in chi ha indetto le consultazioni elettorali nella stanza già in passato adibita a seggio elettorale, nonché in considerazione del limitato periodo temporale destinato alle consultazioni elettorali;

ritenuto che il comportamento tenuto in corso di causa dalla parte resistente rivela il venir meno della disponibilità pur manifestata alla ripresa concordata dell'utilizzo promiscuo della stanza, come avvenuto in passato, anche da parte ricorrente, rappresentando ciò un significativo motivo ex art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese del presente procedimento;

ritenuto che per fatti nuovi e sopraggiunti, diversi da quelli prospettati inizialmente in ricorso come spoglio, non sia possibile la delibazione in questa sede, essendo il giudice vincolato al rispetto del principio della domanda,

P.Q.M.

Rigetta la domanda di tutela possessoria per i fatti di spoglio descritti in ricorso e compensa le spese del presente procedimento in considerazione del comportamento della parte resistente come sopra evidenziato. Si comunichi.

Roma, 21-1-2018

Il giudice

Dott. Pietro Persico